

XIII. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 38) - (Custodia in carcere - Scarcerazione imputato - Automatismo) *Seguito esame - Approvazione.*

Punto 43) - (Parte civile - Procedimenti diffamazione - Impugnazione per motivazione) *Esame - Approvazione.*

Punto 46) - (Appello - Rinnovazione dibattimento - Nuove prove) *Seguito esame - Approvazione.*

Punto 46-bis) - (Appello incidentale - Pubblico ministero - Imputato - Parità) *Esame - Approvazione.*

Punto 47) - (Revisione - Ampliamento casi - Contraddittorio) *Rinvio esame.*

PRESIDENTE	657, 658, 662, 663, 664, 680, 691 694, 695, 698, 699
ALESSI	663, 664, 667, 673, 674, 682, 683 684, 685, 686, 687, 688, 689, 695
CASTELLI	685, 697, 698
CATALDO	668
COCCIA	658, 666, 695
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	662, 678, 687, 688, 689, 694, 698
DE POLI	690
FORTUNA, <i>Relatore</i>	661, 662, 678, 689, 690, 697
GRANZOTTO	658, 695

GUIDI	658, 659, 660, 661, 663, 669, 670 683, 684, 688, 691, 692, 697, 698
LA LOGGIA	660, 661, 685, 687, 688
MANCO	675, 685, 686, 687, 688, 689
MORVIDI	672, 691
RIZ	663, 665, 669, 674, 675
TAORMINA	670, 692, 699
VALIANTE, <i>Relatore</i>	658, 659, 662, 677, 686, 691 692, 697, 698, 699

La seduta comincia alle 9,55.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, abbiamo ancora da esaminare alcuni punti, che avevamo accantonato, come, ad esempio: il 38), il 43) ed il 46).

Iniziamo dal punto 38). Ne do lettura:

« previsione che qualora siano superati i termini di cui al punto precedente ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Parlando di « punto precedente » ci si riferisce, in realtà, al punto 30), relativo alla durata massima della custodia in carcere dell'imputato. Il deputato Cavaliere propone il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 38) ».

I deputati Benedetti, Sabadini ed altri propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora sia superato il termine di sei mesi di cui al numero precedente, ne consegua la automatica scarcerazione dell'imputato ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora l'istruttoria non sia conclusa entro i termini di cui al numero precedente, gli atti del procedimento vengano rimessi nello stato in cui si trovano al tribunale per il dibattimento e l'imputato sia immediatamente scarcerato ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale

in camera di consiglio una proroga di sei mesi per misure di carcerazione dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

VALIANTE, *Relatore*. Desidero fare una precisazione iniziale. Ribadisco che gli emendamenti di cui il Presidente ha dato lettura si giustificano soltanto con la loro collocazione dopo il punto 30) e non dopo il 37), come risulta dalla numerazione con cui i singoli punti sono stati stampati nel disegno di legge. Infatti il punto 38) non si riferisce alla durata massima dell'istruttoria, bensì a quella della custodia preventiva. Ciò premesso, ritengo di poter subito concludere che tutti gli emendamenti presentati sono superflui.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento del relatore, i proponenti intendono mantenere i loro emendamenti ?

GRANZOTTO. Il mio emendamento può essere ritirato.

COCCIA. Insistiamo sull'emendamento Benedetti e Sabadini. Infatti riteniamo che, superato il limite da noi indicato in sei mesi della custodia in carcere dell'imputato, se non si prevede un meccanismo che operi l'automatica scarcerazione si rischia di vanificare il valore della norma stessa.

VALIANTE, *Relatore*. Scusi, onorevole Coccia, ma nel suo emendamento c'è un riferimento al numero precedente, cioè al vecchio n. 37), relativo alla durata dell'istruttoria. Le ricordo che il punto 37) è stato da noi integralmente soppresso.

COCCIA. Non abbiamo alcuna difficoltà a sopprimere il richiamo.

GUIDI. Fissiamo, se si vuole, un termine diverso !

VALIANTE, *Relatore*. Ma se abbiamo deciso, sopprimendo il punto 37), di non porre alcun termine all'istruttoria ?

GUIDI. Il vero punto della nostra precedente discussione era questo: stabilire se i termini per l'istruttoria costituissero o meno una garanzia per il detenuto.

VALIANTE, *Relatore*. Le ripeto che abbiamo già deciso di non porre alcun termine all'istruttoria, tanto che all'unanimità è stato soppresso il punto 37) del testo governativo.

GUIDI. Non intendiamo riferirci all'istruttoria in sé ma alla carcerazione preventiva; il nostro emendamento si presenta in modo da creare incertezze perché si aggancia concettualmente al punto 37); questo è il suo difetto. Allora, chiarito questo punto, ne modifichiamo il testo dicendo:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che il termine di carcerazione preventiva non superi i sei mesi ».

Dal punto di vista formale ella ha perfettamente ragione però, sostanzialmente, questo è un problema che ci troviamo di fronte; l'istituto della carcerazione preventiva già esiste ed il dettato costituzionale ci pone il problema di un limite alla carcerazione: una garanzia al cittadino dobbiamo darla.

Si dirà, al solito, che dobbiamo affidarci al giudice. Ma allora un'argomentazione di questo tipo potrebbe indurci a fare a meno di tutta una serie di garanzie che abbiamo inteso introdurre. Noi creiamo un nuovo codice di procedura penale proprio per dare certe garanzie al cittadino, non c'è dubbio.

Il discorso da fare è il seguente: è o non è una garanzia per il cittadino la previsione di un limite alla carcerazione preventiva in istruttoria, a parte la questione di ordine generale della durata massima della custodia in carcere dell'imputato sino alla conclusione del giudizio di primo grado che abbiamo già risolto ?

Quindi, i problemi sono due: primo, l'istruttoria non ha un limite, però all'interno di questo discorso permane un'altra questione, ecco il secondo problema: e cioè se non sia opportuno prevedere una specifica garanzia dato che si tratta del problema della libertà del cittadino. Secondo me questo discorso resta aperto.

VALIANTE, *Relatore*. Dobbiamo innanzitutto inquadrare la situazione. Abbiamo già stabilito un termine massimo di due anni per la custodia preventiva, che va dall'inizio della custodia stessa fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

Ora, per garantire la libertà del cittadino, dovremmo fissare un altro termine di durata massima della carcerazione preventiva durante l'istruttoria; per esempio, sei mesi. A parte l'inopportunità di stabilire un termine — ogni volta che si stabilisce un termine di questo genere, si autorizza il giudice a mantenere la custodia preventiva o, comunque, a far durare la misura di coercizione personale per tutto il periodo di tempo consentito — noi ci siamo preoccupati di far procedere l'istruttoria attraverso un meccanismo tale per cui non può durare più di sei mesi.

Ora, si intende introdurre un meccanismo per il quale la carcerazione preventiva in nessun caso potrebbe durare più di sei mesi. Un termine di questo genere, per conto mio, va a danno dell'imputato e non a favore. Possiamo anche metterlo, non sarò io ad oppormi, però ritengo che non abbia alcuna importanza. Le misure di coercizione personale le abbiamo stabilite soltanto per esigenze istruttorie e per il tempo strettamente indispensabile per le necessità istruttorie stesse. Abbiamo più volte affermato che non vi può essere alcuna necessità istruttoria che duri per tutti i sei mesi; ora, perché vogliamo contraddire noi stessi e dare legislativamente al giudice istruttore la possibilità di tenere l'imputato in carcere per tutto questo tempo?

GUIDI. Presumiamo che un tipo di istruttoria quale quella da noi intesa — salvo a vedere cosa verrà fuori — dovrebbe arrivare alla conclusione prima di sei mesi; però, non c'è dubbio che la funzione dei termini, una volta che siano posti, è proprio questa, cioè di fissare un limite di tempo che non può essere superato.

Se intendiamo stabilire delle garanzie perché il processo si svolga in termini ragionevoli e solleciti, la fissazione di alcuni punti fermi nel tempo rappresenta un pungolo per coloro che sono meno pronti.

Nessuno ha interesse a varare un tipo di processo in cui non ci sia alcuna garanzia in merito alla durata della carcerazione in istruttoria. Riteniamo utile prevedere un termine. Questa è la nostra posizione.

LA LOGGIA. Chiedo scusa alla Commissione, ma non riesco ad inquadrare bene la situazione in cui ci troviamo. Gli emendamenti in discussione, in un primo momento, sono stati proposti in relazione alla durata massima dell'istruttoria, che era quella prevista al punto 37) che è stato soppresso. Conseguentemente tutta la materia va ricollegata non già al punto 37) ma al punto 30), « determinazione della durata massima della custodia in carcere », che prevede un termine di due anni. Nel punto 30) abbiamo fissato un termine massimo, che si riferisce non solo all'istruttoria, ma che comprende anche il giudizio di primo grado. Quindi, se ci riferiamo a tale termine, non possiamo fissare un nuovo termine senza urtare nella preclusione determinata dal contenuto del punto 30), già approvato. Avendo stabilito che, in ogni caso, la durata della custodia in carcere, dall'istruttoria alla fine del giudizio di primo grado, non può superare il periodo di due anni, abbiamo già fissato un termine. Mi sembra, quindi, che prevedere qualsiasi altro termine non sia compatibile con il significato ed il contenuto della votazione già effettuata quando abbiamo approvato il punto 30).

GUIDI. Vi è la questione della scarcerazione automatica.

LA LOGGIA. L'istituto della scarcerazione automatica può essere riferito al termine massimo di due anni già fissato al punto 30), che è comprensivo della custodia sia durante l'istruttoria quanto durante il dibattimento.

FORTUNA, *Relatore*. Il problema deriva dal fatto che, quando pensammo di fissare dei termini per la fase istruttoria, sorse in noi la preoccupazione che indicando dei limiti temporali massimi, non si finisse poi, nella pratica, a togliere all'istruttoria quella sua peculiare caratteristica della massima rapidità che era nei nostri intendimenti. Quindi abbiamo soppresso il punto 37). Però, quando ci ponemmo quel problema, ci eravamo anche preoccupati di stabilire alcuni elementi essenziali, cioè la durata del periodo di carcerazione durante l'istruttoria. Questo è il punto fondamentale della questione, perché la previsione della durata massima di due anni della custodia in carcere sino alla fine del giudizio di primo grado, senza alcuna particolare specificazione ulteriore è pericolosa in quanto questo termine potrebbe essere esaurito completamente nella fase istruttoria, dato che, avendo soppresso il punto 37), non ci sono più termini per la durata dell'istruttoria stessa. Da ciò la necessità di prevedere dei correttivi che fissino dei termini non per l'istruttoria, ma per il periodo in cui l'imputato rimane in carcere. L'una cosa è distinta dall'altra, pur essendovi fra loro nessi evidenti. Le due posizioni sono diverse: una inerisce al periodo dell'istruttoria, l'altra garantisce il principio di libertà. Pertanto, anche se vi è un nesso, come è evidente, il problema è duplice e va visto da due angolazioni diverse.

Potremmo fissare un termine massimo di sei mesi per l'applicazione della carcerazione e, poi, nell'ipotesi che non sia sufficiente, prevedere che il giudice istruttore possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio, una proroga di altri sei mesi.

LA LOGGIA. Questo era appunto il contenuto del punto 37), che è stato soppresso.

FORTUNA, *Relatore*. Lo abbiamo soppresso per quanto riguarda il periodo di prolungamento dell'istruttoria; ora, nel caso in esame il problema riguarda la libertà dell'imputato. Quanto all'istituto della scarcerazione automatica, non è un qualcosa che noi inventiamo oggi, ma si tratta di un istituto di altissima civiltà.

VALIANTE, *Relatore*. Sono convinto che questo nostro dibattito concerne un caso del tutto eccezionale, perché nell'economia del nuovo processo non si dovrebbe arrivare a queste situazioni. Fatta questa precisazione, poiché la Commissione è d'accordo nel fissare un termine anche per la carcerazione preventiva, sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto che, tecnicamente, è congegnato in modo da non contraddire quanto abbiamo già stabilito.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo anch'io che fissare dei termini significhi dare una spinta alla dilatazione della custodia preventiva. In ogni modo il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché il relatore è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto, e il Governo si rimette alla decisione della Commissione, il testo da porre in votazione sarebbe il seguente:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

Avverto i Commissari che il proponente, rispetto all'emendamento in origine proposto, in questo testo di cui ho dato lettura ha introdotto due modifiche: i sei mesi sono stati ridotti a tre e le parole « per misure di carcerazione » sono state sostituite con le altre « custodia in carcere ».

Vi è, poi, il nuovo emendamento Sabadini, Benedetti:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che il periodo di custodia in carcere dell'imputato durante la fase istruttoria, non superi il termine di sei mesi, decorso il quale ne consegue l'automatica scarcerazione ».

Questo emendamento sostituisce quello in origine presentato che è stato ritirato.

FORTUNA, *Relatore*. Tanto per chiarire, questo emendamento è identico al mio, soltanto che io mi preoccupo dell'eventuale prolungamento di una perizia, oppure dei processi cumulativi.

RIZ. Effettivamente i due emendamenti sono simili; cerchiamo di accordarli.

PRESIDENTE. Pensavo che un accordo fosse possibile sull'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto, nella sua ultima formulazione. Spero che il deputato Guidi sia d'accordo nel ridurre la proroga a tre mesi.

ALESSI. Una perizia psichiatrica a volte dura molto di più ...

PRESIDENTE. Su questo punto abbiamo discusso ieri, ed è anche stato chiarito che una perizia cumulativa non comporta la custodia di colui sul quale non è fatta in quel momento.

GUIDI. Insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

In primo luogo abbiamo l'emendamento proposto dai deputati Granzotto e Cacciatore:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora l'istruttoria non sia conclusa entro i termini di cui al numero precedente, gli atti del procedimento vengano rimessi nello stato in cui si trovano al tribunale per il dibattimento e l'imputato sia immediatamente scarcerato ».

I proponenti hanno rinunciato all'emendamento.

I deputati Benedetti e Sabadini avevano proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora sia superato il termine di sei mesi di cui al punto precedente, ne consegue la automatica scarcerazione dell'imputato ».

Successivamente i proponenti, su suggerimento del deputato Guidi, hanno modificato questo emendamento nel seguente modo:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che il termine di carcerazione preventiva non superi i sei mesi ».

Quindi i proponenti Benedetti e Sabadini hanno unificato i due emendamenti nel seguente testo:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che il periodo di custodia in carcere dell'imputato durante la fase istruttoria, non superi il termine di sei mesi, decorso il quale ne consegue l'automatica scarcerazione ».

Avendo il deputato Guidi dichiarato che i proponenti insistono su questo emendamento, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Segue, quindi, l'emendamento dei deputati Fortuna, Valiante e Musotto al quale ha aderito anche il relatore Valiante. Ne do lettura:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

ALESSI. Annuncio la mia astensione dalla votazione di questo emendamento, perché non mi sembra adeguato a risolvere il caso della permanenza di persone in manicomi criminali, che va considerato e che non può essere ignorato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto con l'intesa che se sarà approvato formerà il punto 38), salvo sua esatta collocazione in sede di coordinamento.

(È approvato).

Pertanto il punto 38) rimane così formulato:

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

Passiamo al numero 43). Ne do lettura:

« ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova ».

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

Al punto 43) aggiungere le seguenti parole:

« facoltà di impugnazione della sentenza di proscioglimento concessa al pubblico ministero e alla parte civile, nonché al responsabile civile nei casi in cui è consentita all'imputato ».

I deputati Coccia, Guidi e Cataldo propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 43) con il seguente:

« ammissione dell'impugnativa della parte civile, non solo per gli interessi civili, ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello stesso, a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile, sulla proponibilità o meno della impugnativa ».

RIZ. Signor Presidente, nel codice vigente si dà all'accusa pubblica la facoltà di impugnazione delle sentenze di proscioglimento — le si riconosce, cioè, un interesse all'impugnazione delle sentenze di assoluzione — mentre alla parte civile l'impugnazione non è consentita salvo il caso ben raro di una sua condanna alle spese o al risarcimento del danno.

Il nostro emendamento tende a dare alla parte civile le stesse identiche facoltà di impugnazione che ha il pubblico ministero; quindi si prevede che la parte civile possa impugnare tutte le sentenze di proscioglimento.

A me sembra — e questo è il senso della prima parte del mio emendamento — che sussista un interesse della parte civile a vedere affermata la responsabilità dell'imputato. Si potrà obiettare che, accogliendo questo emendamento, si estenderebbe il campo dei processi, si avrebbero cioè molte più impugnazioni. Per questo caso prevederei — sia pure senza dirlo esplicitamente, ma facendolo risultare a verbale — che la commissione delegata eventualmente inserisca l'obbligo di un deposito cauzionale per il caso di soccombenza.

Non prevedere invece la possibilità di impugnativa per la parte civile mi sembra ingiusto e comporta gravi inconvenienti, come abbiamo potuto osservare nella pratica di ogni giorno ove constatiamo, ad esempio, che la parte civile non ha la possibilità di impugnare le sentenze di primo grado che assolvono l'imputato da un reato colposo con una formula preclusiva dell'azione civile. In tali casi manca la garanzia del doppio grado del giudizio.

In secondo luogo, nel mio emendamento la facoltà di impugnazione delle sentenze di assoluzione viene estesa anche al responsabile civile nei limiti in cui essa compete all'imputato. A questo proposito è necessario un chiarimento: poiché per il responsabile civile il codice attuale, all'articolo 194, prevede la facoltà di proporre l'impugnazione nei casi in cui questa è consentita all'imputato, « sempre che la responsabilità del responsabile civile sia stata ritenuta in sentenza », con quest'ultimo inciso è stata quindi esclusa l'impugnazione da parte del

responsabile civile di tutte le sentenze di proscioglimento, anche nei casi in cui è consentita all'imputato.

Il nostro emendamento tende a dare al responsabile civile, come ho detto, le stesse facoltà di impugnazione che ha l'imputato in ordine alle sentenze di assoluzione. All'imputato, attualmente, si riconosce l'esistenza di un interesse all'impugnativa per le sentenze che lo assolvono per insufficienza di prove o per ragioni di diritto (il fatto non costituisce reato); tale interesse non sussiste, invece, se l'assoluzione è per ragioni di fatto (perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto). In sintesi, io ritengo che al responsabile civile vada riconosciuta la stessa facoltà di impugnazione delle sentenze di proscioglimento che ha l'imputato.

COCCIA. Il nostro emendamento si ricollega a tutto un discorso che abbiamo già fatto in ordine alla posizione della parte civile nel nuovo processo penale.

La questione che proponiamo ora, in merito alle impugnative, è un argomento che è stato affrontato e discusso da autori in dottrina e da pratici. Quando, per la prima volta, questo tema venne al nostro esame, lo rinviammo, perché anche da colleghi di altre parti politiche si ravvisava l'opportunità di studiare meglio la possibilità di estendere alla parte civile la facoltà di impugnazione.

In concreto, il nostro emendamento mira a superare la grave limitazione contenuta nell'articolo 195 dell'attuale codice di procedura penale, che consente la impugnativa della parte civile per i soli interessi civili. Riteniamo che mantenere ancora oggi questa limitazione sia incoerente, dopo gli orientamenti emersi sui più ampi poteri della parte civile, durante le discussioni sui punti precedenti. Ci sembra che, allo stato, l'interesse della parte civile sia gravemente sacrificato per il fatto che essa non è titolare di una azione autonoma, cioè di una facoltà di impugnazione del dispositivo di proscioglimento; e ciò per numerose materie, specie quando si tratta di particolari reati colposi per cui in pratica si sono verificati dei gravissimi torti, che ben conosciamo per averli valutati nella nostra attività professionale.

D'altra parte riteniamo assurdo mantenere un sistema in cui alla parte civile è concesso di essere presente nel processo, di interloquire sulla responsabilità, offrire mezzi di prova, chiedere la condanna, ma non può impugnare la decisione che ha disatteso le sue ragioni, malgrado sappia che il proscioglimento sul fatto è interamente preclusivo all'esercizio dei suoi diritti in sede civile o amministrativa.

È vero che, nella pratica, la parte civile cerca di stimolare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero, con una incoerente forma

di sostituzione processuale, ma questo è un sistema che non possiamo perpetuare, che ha bisogno di una regolamentazione legislativa. Il pubblico ministero rimane libero di apprezzare l'opportunità di una simile richiesta ma è vero anche che questo apprezzamento ai fini dell'impugnativa avviene sotto il profilo dell'interesse pubblico e della corretta applicazione della legge; certamente è una nobile escogitazione sul piano teorico, ma ha scarsa applicazione pratica per quanto riguarda la lesione degli interessi della parte civile.

D'altra parte dobbiamo tener conto anche del fatto che l'attuale sistema pone, con l'articolo 194, in una situazione di favore il responsabile civile rispetto alla parte civile, per quanto riguarda l'impugnazione.

Riteniamo, quindi, che non si possa continuare a limitare la facoltà di impugnazione della parte civile ai soli interessi civili, ma che sia necessario estenderla anche al caso di proscioglimento, cioè per l'accertamento penale del reato.

A questo fine abbiamo proposta una soluzione che estende la facoltà di impugnativa della parte civile mediante un meccanismo che rappresenta un temperamento, proprio allo scopo di evitare la proliferazione dei giudizi. Per evitare impugnative dilatorie o temerarie prevediamo che la parte civile proponga l'impugnazione davanti al pubblico ministero, il quale si pronuncerà con ordinanza motivata sulla proponibilità del gravame. Con questo sistema riteniamo di soddisfare l'esigenza di tutelare maggiormente gli interessi della parte civile e, dall'altra, di evitare che una indiscriminata possibilità di impugnativa appesantisca i giudizi dando, al caso, anche la stura ad una serie di impugnative temerarie o non fondate.

Ho cercato con questo mio intervento di fare una sintesi delle varie posizioni e di sottolineare la necessità di una più estesa tutela dei diritti della parte civile che mi pare veramente sacrificata.

ALESSI. Personalmente ho molto apprezzato il tentativo di comporre in una nuova sintesi le richieste che sono formulate nell'emendamento del deputato Riz. Quando si parlò della parte civile e, soprattutto, quando parlammo del pubblico ministero, la Commissione si trovò di fronte al dilemma se ammettere il privato accusatore, come organo di coadiuvazione del pubblico ministero oppure se mantenere l'istituto della parte civile. Sono due cose essenzialmente diverse perché, nel primo caso, il privato si fa assistere ai fini dell'accusa mentre, nel secondo, il privato si inserisce nel procedimento penale ai fini delle sue istanze civili. Ora, avendo la Commissione scelto in merito alla posizione che assume nel processo la parte civile, ne deriva inevitabilmente che l'organo dispositivo dell'azione penale è il pubblico mi-

nistero il quale esercita ufficialmente questo potere. La circostanza che l'esercizio di questo potere sia talvolta condizionato alla presentazione della querela, in dottrina è motivata con vari riferimenti, come al caso in cui il processo penale possa ledere ed offendere ancor più gli interessi morali della parte offesa, per cui il legislatore per la tutela di questo interesse ha voluto che, come nei procedimenti che hanno per oggetto i reati sessuali, la richiesta del privato al pubblico ministero si ponesse come condizione di procedibilità.

Si è molto parlato della irretrattabilità dell'azione penale e si è considerato barbarico l'istituto che rende conseguente al ritiro della querela, l'annullamento degli effetti nell'azione penale. Ora, arrivare al punto di considerare la parte civile come una parte essenziale del procedimento penale, mi sembra snaturare il processo stesso.

Ho visto, proprio nel tentativo or ora illustrato dal deputato Coccia, nient'altro che l'affermazione dell'impossibilità di riconoscere il diritto all'appello ad una parte processuale che non sia l'imputato, e questo ostacolo viene aggirato proponendo una procedura che chiama in causa il pubblico ministero che dovrebbe provvedere su istanza della parte civile con ordinanza.

Nella pratica avviene che la parte civile quando si ritiene lesa, si rivolge con un esposto agli organi competenti i quali, dopo aver considerato tutti i motivi, in genere lo ammettono. Ora, volere che il pubblico ministero si pronunci con un'ordinanza, significherebbe attribuirgli poteri giurisdizionali, controllabili con il ricorso al grado superiore, che falserebbero tutto l'esercizio del potere proprio del pubblico ministero.

Personalmente, vorrei insistere nei confronti dei colleghi perché la figura del pubblico ministero sia mantenuta chiara e precisa: egli deve rimanere l'unico detentore dell'esercizio dell'azione penale. Esprimo, pertanto, il mio parere contrario all'emendamento dei deputati Coccia, Guidi e Cataldo.

CATALDO. Quando stavamo preparando questo emendamento ci eravamo, già allora, resi conto delle obiezioni che potevano essere mosse ed è per questo che lo abbiamo formulato nei termini che sono a conoscenza della Commissione, tenendo presente la necessità che sia sempre il pubblico ministero ad iniziare un'azione penale. Però vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'assurdo che si viene a determinare oggi, in tante situazioni processuali, per cui la parte civile può interloquire sulla liceità del fatto, mentre, nel caso venga ad essere rigettata una richiesta di condanna, le è preclusa ogni altra attività.

Questa situazione processuale ha dato luogo a molte ingiuste sentenze; infatti, qualora il pubblico ministero non abbia ritenuto di accogliere la richiesta della parte civile, questa si è vista preclusa ogni ulteriore possibilità di tutela, con tutte le conseguenze immaginabili. Ci rendiamo conto del fatto che si possono far presente al pubblico ministero determinati aspetti, però riteniamo che, comunque, è necessario trovare una formula per cui il pubblico ministero abbia il dovere e non la discrezionalità di intervenire, e la soluzione potrebbe essere quella da noi indicata. D'altra parte l'emendamento Riz propone un principio assoluto: la parte civile può impugnare. Il deputato Alessi obietta che il giudice non può procedere su iniziativa della parte civile; ecco, quindi, la ragione dell'intervento del pubblico ministero.

Sul piano della teoria possiamo ritenere che il giudice all'inizio sia stato investito del procedimento in base all'attività del pubblico ministero, ed il giudice dell'impugnazione può essere ancora investito in forza di quell'azione che ritualmente è proposta dal pubblico ministero. Sul piano del puro diritto, a mio avviso, può essere superata anche la questione di principio, perché il giudice procede solo quando interviene il pubblico ministero; se il pubblico ministero ritiene di non intervenire in appello, l'azione è regolarmente proposta quando il giudizio sia stato iniziato. La questione di principio, quindi, potrebbe essere superata da un'argomentazione di questo tipo.

Pur non insistendo per l'accoglimento della formulazione da noi elaborata, ci accontentiamo che sia accettato il principio dell'impugnativa della parte civile nel caso di proscioglimento dell'imputato. Del resto già ora vi è la possibilità della parte civile di intervenire e di promuovere il giudizio di appello, sia pure per gli interessi civili; quindi, in linea di principio, le è già riconosciuto il diritto all'impugnativa; si tratta ora di estendere tale principio che esiste già nella legislazione attuale.

GUIDI. Non so se stiamo anche discutendo l'emendamento relativo alla facoltà d'impugnativa della parte civile nei processi per diffamazione. Ritengo che tale emendamento non possa non essere collocato in questa tematica. È difficile individuare soluzioni eccezionali o speciali per un reato piuttosto che per un altro, quindi occorrerebbe ricercare una soluzione unitaria.

RIZ. In ordine a quanto è stato detto dal deputato Alessi con la sua consueta acutezza e conoscenza della materia, debbo precisare che non concordo del tutto con le sue affermazioni, perché il pubblico mi-

nistero, secondo la nostra impostazione, è colui che promuove l'azione penale.

In questa sede parliamo di « impugnazione », e non è detto che il pubblico ministero debba essere anche il solo promotore dell'impugnazione.

È vero che il pubblico ministero promuove l'azione penale in *primo grado*, ma non dovrebbe per questa ragione essere anche l'unico promotore dell'impugnazione di una sentenza di proscioglimento. Proprio per escludere questo ho previsto che, una volta emessa la sentenza di proscioglimento, l'impugnazione è concessa al pubblico ministero, alla parte civile ed anche al responsabile civile nei casi in cui è consentita all'imputato.

TAORMINA. Ritengo che la questione che abbiamo affrontata vada definita con un po' di coraggio. Occorre cioè rifarci alla disputa fondamentale, relativa all'opportunità, o meno, dell'inserimento dell'azione privata nel procedimento penale. Risolvendo la disputa con il divieto di tale inserimento, l'azione penale si presenterebbe nella sua purezza più caratteristica, negandosi la costituzione di parte civile. Ma una volta accolto il criterio dell'intervento privato, che si affianca agli organi preposti all'azione penale, mi sembra logico, opportuno e conseguenziale dare alla parte privata il prestigio necessario per portare fino in fondo la sua missione, senza ridurla a parte questuante la benevolenza del pubblico ministero. Una volta stabilito che vi è il diritto della parte lesa a partecipare al processo penale e di contribuire alla ricerca della prova, perché non si dovrebbe rendere più dignitosa, più efficiente la funzione della parte civile ?

Ritengo che l'emendamento del deputato Riz abbia un fondamento di coerenza dal punto di vista giudiziario e meriti quindi la nostra adesione.

GUIDI. Avevo posto una domanda nella speranza che i colleghi la raccogliessero. A me sembra difficile discutere dei poteri di impugnativa della parte civile, in presenza di un emendamento sostenuto dalla maggioranza che riconosce tale potere per i reati di diffamazione. Sarebbe stato necessario indicare un minimo di sistematica, per spiegarci il motivo per cui la maggioranza ritenga di introdurre una deroga per i reati di diffamazione. Mi sfuggono le ragioni per le quali — a meno che non si rinunci a questo emendamento — si possano sostenere contemporaneamente due posizioni diverse.

Non occorre spendere molte parole per replicare alle osservazioni del deputato Alessi, circa il pericolo che la reiezione dell'istanza

della parte civile possa pregiudicare nientemeno che gli interessi civili, quasi costituendo una specie di giudicato aggiuntivo. Questo argomento non sembra avere un notevole peso e ce ne possiamo liberare facilmente.

Ritengo che con il nostro emendamento si sia riusciti a conciliare alcuni aspetti molto importanti. Da una parte vi è il principio che il pubblico ministero ha il dovere di promuovere l'azione penale, anche se l'articolo 112 della Costituzione non lo renda esclusivo titolare, dall'altra vi è l'esigenza che in determinate circostanze, per esempio nel procedimento per diffamazione, la parte civile che veda prosciolto l'imputato abbia la possibilità di ricorrere al pubblico ministero e di chiedere un provvedimento motivato nell'eventualità di una reiezione. C'è quindi anche un principio di controllo sull'esercizio dell'azione penale — non so se è questo che dà fastidio ad alcuni colleghi, lo dico maliziosamente — dal momento che la parte civile, e non clandestinamente, come con molta efficacia ha detto il deputato Taormina, ha un proprio titolo da far valere e può proporre il ricorso, al quale il pubblico ministero deve opporre un provvedimento motivato. Esiste quindi un controllo dell'azione penale, che riguarda non solo la contestazione del reato, ma anche la persecuzione dello stesso in ogni stato e grado del giudizio.

Attraverso la soluzione prospettata dai colleghi Cataldo e Coccia, da una parte manteniamo fermo il principio della ufficialità dell'azione penale e del pubblico ministero che l'esercita in primo luogo, d'altro canto prevediamo un minimo di tutela per la parte civile.

Lei, onorevole Alessi, polemizzando su di una posizione estrema che porterebbe, ad un certo punto, ad una concorrenza fra pubblico ministero e parte civile nell'esercizio dell'azione penale, non ha dato una risposta alle nostre proposizioni. A questo punto si manifesta il consueto difetto di anteporre — direbbe il sottosegretario Dell'Andro — la concettualità alla formulazione del caso stesso. Si tratterà di un atto giurisdizionale, indubbiamente non nel senso più restrittivo della parola, certo però si tratta di un atto di giustizia, secondo la definizione accettata da molti, che il pubblico ministero è un organo di giustizia, e non un organo giurisdizionale.

Se chiediamo una motivazione, come per ogni atto di questo tipo, introduciamo una garanzia, almeno un minimo di garanzia, per la parte civile. A dire il vero, non sono emerse obiezioni serie al tipo di soluzione da noi prospettata; del resto, onorevoli colleghi, voi siete portatori di istanze per quanto riguarda il problema della impugnabilità della parte civile nei reati di diffamazione, ma non vi illudete che ci possa essere una soluzione unitaria del problema se prima non ci date

una risposta organica. Sarebbe troppo facile, sia pure per motivi che non sto a valutare, fare deroghe per il reato di diffamazione escludendo gli altri reati. Ancora non vi abbiamo sentito argomentare su questo tema, comunque sicuramente parlerete della reputazione offesa della persona, della dignità umana; però guardate che di questo passo molte saranno le deroghe da concedere, al caso anche nel campo della libertà sessuale.

D'altro canto sono assai perplesso per quanto riguarda l'introduzione di norme processuali speciali, che implicano una valutazione costituzionale ed una di opportunità. Ecco perché dobbiamo vedere nel complesso la posizione della parte civile, quella del pubblico ministero, e la necessità di un maggiore controllo della iniziativa dell'azione penale. Per quale motivo non dobbiamo dare una garanzia alla parte civile, prevedendo un meccanismo che impedisca la reiezione dell'istanza presentata dalla stessa parte civile? Queste considerazioni ci pongono in una posizione equilibrata dalla quale è difficile prescindere, specialmente se si guarda ad altri problemi cui non si può dare una risposta disarticolata e contraddittoria.

MORVIDI. Il collega Taormina mi consentirà di iniziare il mio intervento ricordando la sua affermazione che è necessario un atto di coraggio. Dico, invece, che è profonda in noi la paura, non consentendo alla parte civile di impugnare una sentenza di assoluzione o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, di pregiudicare gli interessi ed i diritti della parte civile. Comprenderei — naturalmente senza giustificarlo — che la parte civile sia anche esclusa dal dibattimento penale riservandole di provvedere alla tutela dei propri interessi e diritti in sede civile. Ma, una volta che la parte lesa è ammessa a costituirsi parte civile nel procedimento penale, in forza non soltanto di un suo interesse, ma di un suo preciso diritto, non vedo perché, a metà strada, si debba impedire un suo intervento. Una volta ammessa la parte civile nel processo penale, essa rimane come parte, con il diritto di tutelare tutti i propri diritti ed interessi, fino a che non si sia definito completamente il processo. Perché dobbiamo fermarla a metà strada, forse perché si ha paura di farla arrivare fino in fondo?

A quanto mi risulta, è stata trovata una soluzione, non di compromesso, ma intermedia, nel senso di non abilitare la parte civile a richiedere direttamente l'impugnazione, ma di autorizzarla a farlo attraverso il pubblico ministero. Questo anche perché, in caso di condanna, la parte civile tutela i propri diritti, mentre in caso di assoluzione essa va a farsi benedire. Però sarei del parere che, una volta ammessa come parte nel processo, la parte civile abbia un proprio di-

ritto di impugnativa della sentenza penale; a parte questa mia personale riflessione, cedo a quanto hanno deciso i miei colleghi.

In fondo, perché la parte lesa è ammessa a costituirsi parte civile nel procedimento penale? Per il principio fondamentale della tutela dei suoi diritti. Ora, l'ordinamento giuridico è un « ordinamento » e non un « disordinamento », è un tutto organico, e non un istituto disorganico. Se ammettiamo che la parte lesa si costituisca parte civile e tutelì i suoi interessi, dobbiamo andare fino in fondo.

Ecco perché, tra il non ammettere la parte civile, e l'ammetterla con pieni diritti, aderisco alla soluzione intermedia adottata dai miei colleghi. Circa le osservazioni del deputato Alessi, siamo perfettamente d'accordo. Il giudice non può procedere d'ufficio, se non è stimolato dal pubblico ministero o dalla parte civile attraverso il pubblico ministero.

ALESSI. Nell'organicità del disegno di legge, il punto che discutiamo è stato posto al n. 43) nel presupposto che già fosse concessa l'impugnazione al pubblico ministero ed all'imputato in via normale. Si aggiungeva soltanto una nuova possibilità: quella concessa alla parte civile, nei processi di diffamazione o ingiuria di esercitare l'impugnazione. Il che implicava che l'impugnazione, quanto ai titolari del diritto di esercitarla, era quella consueta, del pubblico ministero e dell'imputato, nelle forme d'uso. Per questo non si dice « ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero » o « ammissibilità dell'impugnazione dell'imputato » in quanto ritenute scontate, e ad esse si aggiungeva soltanto quella della parte civile.

In questo quadro, accogliere l'emendamento Riz equivarrebbe a introdurre gravissime modificazioni perché nell'emendamento si parla di « facoltà di impugnazione della sentenza di proscioglimento concessa al pubblico ministero », il che significherebbe che il pubblico ministero non potrebbe impugnare la sentenza se non nel caso di proscioglimento, e non già, per esempio, per le circostanze attenuanti della provocazione, della legittima difesa, e così via.

Se dovessimo limitare la formula dell'emendamento Riz alle parole « facoltà di impugnazione della sentenza concessa al pubblico ministero », ne deriverebbe il diritto della parte civile di esercitare l'impugnazione, per esempio, anche per la concessione delle attenuanti generiche e per tutte le altre circostanze. Una volta avvenuta la parificazione si dirà che vi è una lesione del diritto del privato se sia consacrata l'affermazione di verità che, per esempio, fu la parte offesa a provocare il fatto, che si agì per motivi morali o sociali, che esistono attenuanti generiche. Tutto questo è prevedibile per una considerazione che a

volte si limita al cerchio proprio, alla spirale propria del soggetto del reato, dell'imputato; però molte volte si estende all'atteggiamento che ha avuto nel fatto l'altra parte, la parte offesa.

Ecco, perché, l'emendamento al punto 43) sembra istituzionalizzare il diritto di impugnazione, e non si pone come aggiuntivo a quella che è ormai la struttura consueta di tutte le legislazioni del diritto di impugnazione da parte dell'organo pubblico e dell'imputato.

Perciò mi pare giusto che si conceda al responsabile civile, così com'è stato chiarito dal deputato Riz, il diritto di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nei casi in cui è consentito all'imputato.

RIZ. L'articolo 194 del codice penale attuale la esclude. Questo articolo dà la facoltà di impugnativa al responsabile civile « sempre che la sua responsabilità sia stata ritenuta nella sentenza »; per cui la giurisprudenza costantemente ha detto che non può impugnare le sentenze di proscioglimento. La giurisprudenza è pacifica su questo punto. Ho già detto all'inizio che, a mio avviso, il responsabile civile ha lo stesso interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che assolve per insufficienza di prove o per ragioni di diritto, cioè perché il fatto non costituisce reato.

ALESSI. Posso accettare l'estensione al responsabile civile dei diritti propri dell'imputato, però non posso consentire l'estensione, prevista nell'emendamento, alla parte civile dei diritti di impugnazione propri del pubblico ministero. Innanzi tutto perché la formulazione, dell'emendamento Riz, come ho detto, limita questo diritto del pubblico ministero al solo caso di proscioglimento, il che trasformerebbe la sentenza, costituendo un giudicato in favore dell'imputato, in un qualcosa di inalterabile.

In secondo luogo, premesse queste osservazioni di mera forma all'emendamento Riz, devo insistere, senza ripetere le stesse osservazioni che, anticipando quanto ho detto, hanno già fatto i deputati Guidi, Morvidi ed altri.

Nel punto 43) del disegno di legge viene ammessa l'impugnazione della parte civile non per la formula, ma per la motivazione delle sentenze nei procedimenti di diffamazione e ingiurie; abbiamo volutamente previsto il caso in cui il soggetto — per essersi querelato per fatti determinati e specifici contro taluno che lo abbia diffamato, concedendo ampie facoltà di prova — si veda colpito, nella sentenza, con un vero e proprio attestato di immoralità, secondo l'oggetto della diffamazione, in un procedimento in cui egli, materialmente, è il vero imputato, mentre l'imputato diventa l'accusatore, attraverso l'esercizio della facoltà di

prova, con cui dimostra che i fatti addebitati alla parte offesa sono veri. In tal caso il vero imputato è la parte offesa, che deve discolarsi.

Si tratta, allora, di un processo accusatorio in cui la parte dominante è proprio l'imputato che, per essere stato querelato, viene ammesso nelle facoltà che ordinariamente esercita il pubblico ministero, cioè di provare i fatti che egli ha assunto, comunicando con più persone, con la pubblica stampa, e così via.

È allora evidente il diritto, l'interesse, diciamo noi, di colui che, in fondo, è il vero accusato nel processo, la parte offesa, qualora la motivazione della sentenza venga a risultare un attestato di sua antisocialità, di sua immoralità, di poter ottenere, attraverso l'impugnazione ordinaria, il controllo di queste affermazioni che rimarrebbero altrimenti a suo carico per semper, proprio per aver egli esercitato il diritto di querela.

È un caso tutto di specie, in cui si verifica la inversione materiale delle posizioni delle parti: l'accusato diventa accusatore, l'accusatore diventa l'accusato.

RIZ. Il mio emendamento inerisce alle sole sentenze di « proscioglimento » che non dobbiamo confondere con le sentenze di condanna. È chiaro che per queste ultime prevedo anche che la possibilità di impugnativa spetti all'imputato, al pubblico ministero e, solo per interessi civili, alla parte civile. Non dobbiamo confondere i due concetti che vanno tenuti assolutamente separati. Ritengo di essere stato molto preciso nel mio emendamento.

Come seconda cosa, torno a ripetere che secondo me il pubblico ministero promuove l'azione penale in primo grado, cioè dà inizio al processo. Quando è intervenuta una sentenza di proscioglimento non è il pubblico ministero che continua ad essere il solo promotore, perché la facoltà di impugnativa dobbiamo concederla e alla parte civile e al pubblico ministero e in quei determinati casi che ho già esposti anche al responsabile civile e all'imputato.

Ritengo che, anche sotto questo profilo, le obiezioni non reggano. Pertanto, insisto nel mio emendamento.

MANCO. Ritengo che si sia giunti a questi contrasti — i relatori me lo consentiranno — perché nella riforma di questo codice non abbiamo ancora acquisita la certezza dei limiti e delle funzioni proprie alla figura giuridica delle singole parti processuali. Molte incertezze e molti contrasti sono sorti perché le idee sono un po' confuse e non armoniche sulla figura del pubblico ministero. Giustamente e legittimamente molti contrasti nascono intorno all'attività, ai movimenti e

alle iniziative della parte civile perché idee non chiare sorgono a proposito della figura della parte lesa.

Sono contrario, desidero dirlo subito, sia all'emendamento Riz che a quella parte del punto 43) che ammette una specifica iniziativa della parte civile nei processi che riguardano i reati di diffamazione.

Sarei orientato, addirittura, a togliere la possibilità dell'impugnazione alla parte civile anche per i soli interessi civili perché, evidentemente, ho una visione diversa del processo. Però, a questo punto, ritengo formalmente legittima la posizione dei colleghi di sinistra, anche se non l'accetto. Aveva ragione il deputato Guidi quando sosteneva e contestava che, purtroppo, è stato già stabilito il principio. Nè vale, collega Alessi, il discorso sulla possibilità di impugnazione; non ritengo che questo discorso possa convincere. Il fatto che la parte civile, nei processi di diffamazione, possa impugnare la motivazione, non significa nulla; la parte civile finisce con il diventare un imputato essendo il processo per diffamazione strettamente collegato alla facoltà di prova e, quindi, il querelante assume una nuova posizione. Ma ciò non significa nulla; la facoltà di prova è stabilita dalla legge ed il querelante lo sa, accetta questa situazione ed assume volontariamente una posizione e corre un rischio cioè quello di diventare imputato.

Quale significato ha l'affermazione che alla parte civile è riconosciuta la facoltà di impugnativa nei casi di diffamazione perché deve difendere la propria onorabilità? Non dimentichiamo quanto ho detto prima; il querelante ha accettato il rischio ed è sceso sul piano dell'antagonismo ed è diventato imputato per sua volontà.

Pertanto, dal punto di vista del principio hanno ragione i colleghi della sinistra. Quando si ammette il principio che la parte civile, con quella motivazione che ritengo non possa essere condivisa, abbia la possibilità di impugnare, ha perfettamente ragione il collega Riz la dove afferma che questo diritto deve essere concesso alla parte civile senza limitazioni.

Non ritengo, d'altra parte, che sia logica quella soluzione proposta da parte comunista, che è stata presentata quasi in subordine all'emendamento Riz, circa la possibilità di una sollecitazione al pubblico ministero il quale, poi, dovrebbe pronunciarsi con una ordinanza motivata che non può essere impugnata. Praticamente, il pubblico ministero ha solo il vincolo di fare una ordinanza che non è impugnabile; mi pare che sia un compromesso che non arriva a risolvere nemmeno in minima parte la questione.

Quindi, sono contrario all'emendamento Riz, agli altri emendamenti, così come sono decisamente contrario al punto 43) del disegno di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Tutte le argomentazioni del gruppo comunista, comprese quelle del deputato Taormina, sono state dalle stesse persone, ed in modo particolare dall'onorevole Taormina, presentate venti giorni fa quando abbiamo parlato dell'inserimento della parte civile nel procedimento penale. Praticamente, oggi, sono state ripetute le stesse cose.

Allora la Commissione decise, con tutto il rispetto per queste idee, che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dovesse essere necessariamente limitata in relazione alla prevalenza dell'interesse pubblico che viene considerato nel processo penale. Cioè, abbiamo affermata la necessità che il processo penale non sia svisato per perseguire gli interessi della parte civile ma che, innanzitutto, sia indirizzato a garantire lo Stato e l'imputato di fronte ai problemi particolarmente importanti del processo stesso. Quindi, se oggi accettassimo, soltanto per questa tenacia con la quale i colleghi del gruppo comunista ed il deputato Taormina hanno insistito, i principi contenuti nell'emendamento Riz e in quello Coccia-Guidi, saremmo automaticamente in contrasto con quanto già deciso.

Ritengo di dover ribadire la regola che il processo penale serve, innanzitutto, per garantire la libertà dell'imputato e l'interesse dello Stato alla sua difesa. Il problema dell'inserimento della parte civile è del tutto secondario e, come tale, non va considerato alla stessa stregua dell'accertamento della innocenza o della colpevolezza dell'imputato. Sono quindi contrario ad ogni estensione di quanto già l'ordinamento vigente consente in ordine all'impugnazione della sentenza.

In modo particolare, per quanto riguarda l'impugnazione della parte civile e del responsabile civile, non possiamo consentire che la parte civile, e meno ancora il responsabile civile, diventino determinanti per la condanna dell'imputato. Essi devono preoccuparsi dei loro interessi civili, più che della responsabilità dell'imputato; lo abbiamo già affermato in passato, e non vedo alcun motivo per modificare questa nostra presa di posizione.

Pertanto, sono assolutamente contrario all'accoglimento sia dell'emendamento Riz che di quello Coccia-Guidi. A mio avviso, tali emendamenti, invece di portare una mediazione — come i presentatori sostengono — tra il principio dell'iniziativa del pubblico ministero e l'iniziativa della parte privata, determinano una complicazione, che è in contrasto con i principi di semplicità cui abbiamo informato il nostro processo penale.

Quanto alle precisazioni del deputato Riz, vorrei rilevare che il responsabile civile non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento, quando ciò sia consentito all'imputato; l'impu-

tato ha interesse a difendersi e, eventualmente, a far modificare la motivazione, ma se il responsabile civile non è cointeressato al risarcimento del danno, che interesse ha a modificare il modo con cui è stato assolto l'imputato ?

Sono favorevole all'approvazione del punto 43) del disegno di legge, pur sottolineando che ritengo il criterio in esso compreso un fatto del tutto eccezionale. Tuttavia, ove tale eccezione fosse realmente considerata come infirmante il sistema, non esiterò a votare anche contro l'approvazione del punto 43) del disegno di legge.

FORTUNA, *Relatore*. Sono d'accordo con il collega Valiante: piuttosto che lasciare un « neo », anche se eccezionale, è preferibile non accettare l'ammissibilità della impugnativa della parte civile. Effettivamente questa parte delle argomentazioni del deputato Guidi ha una notevole forza ed efficacia. Se il relatore Valiante ritiene che si debba « estirpare » questa eccezione, sono d'accordo.

Vi è, poi, un'ultima considerazione. La sistematica che già si delinea nel nostro disegno di legge non ci consente di portare avanti il discorso dell'iniziativa della parte privata nel quadro del processo accusatorio, proprio perché non vi abbiamo inserito questo elemento caratterizzante. Avendo già approvati i punti 8) e 9), non possiamo, ora, dare una diversa posizione nel processo alla parte civile. Abbiamo prevista l'ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale; quindi se ne deduce che vi è un processo penale, e che l'azione civile è ammessa in tale processo. Ne consegue che non è il titolare dell'azione civile che stabilisce e crea nel processo una sua propria azione, egli ne è solo il portatore. Con quella disposizione abbiamo vincolata ogni ulteriore discussione.

Al punto 9) abbiamo stabilito: « obbligo del giudice penale di pronunciarsi in caso di condanna sull'azione civile » continuando a tenere distinta l'azione penale e la pronuncia sull'azione civile.

Pur tenendo conto della loro nobiltà teorica, ritengo che non si possa votare a favore degli emendamenti proposti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La discussione è stata molto interessante e desidero unirmi alle parole del relatore Fortuna nel rilevare la nobiltà delle argomentazioni dedotte *ex adverso*. La questione è certamente discutibile sul piano teorico e non disconosciamo che si potrebbe trovare una nuova impostazione in un altro sistema. Ma abbiamo già accolto il principio della diversità delle azioni perché nel processo penale si ha il contemporaneo esercizio di due azioni nettamente diverse. Occasionalmente, trovano ingresso in questa unità che è il processo penale due azioni nettamente

distinte, l'una tendente alla realizzazione della pretesa punitiva o, meglio, all'accertamento dell'innocenza dell'imputato, l'altra tendente al risarcimento del danno ed alla restituzione. Le due azioni non possono confondersi tra loro; anzi non devono mai confondersi tra loro. A questo proposito vorrei rilevare che il deputato Cataldo, purtroppo, ha ragione quando afferma che a volte, in concreto, si dà la parola alla parte civile anche in ordine alla illiceità del fatto e quindi alla responsabilità dell'imputato. Ma tutto questo è solo un uso non raccomandabile; la parte civile, secondo il sistema da noi accolto, può intervenire solo ai fini dell'accertamento del fatto — e dell'imputazione di questo all'imputato — unicamente per quel tanto che attenga alle conseguenze civili relative a quell'accertamento.

Il deputato Riz afferma che il pubblico ministero è il portatore dell'azione penale; ritengo invece che il pubblico ministero promuova ed eserciti l'azione penale. L'impugnazione è compresa nell'azione penale, non ne è che il seguito della sua proposizione. Cioè si propone l'azione penale, la si esercita e si continua ad esercitarla attraverso l'impugnazione per cui l'impugnazione rientra nell'esercizio dell'azione penale. Non si tratta di due cose diverse: l'impugnazione è un momento dell'azione penale.

Il deputato Taormina ha riproposto vecchie questioni, e ha ragione il relatore Valiante quando afferma che di esse abbiamo già discusso. A mio avviso la parte civile nel processo penale è ammessa soltanto al fine di evitare la contraddittorietà dei giudicati, dato il sistema del vincolo che il giudizio penale pone nei confronti del giudizio civile. Solo per questo è contingente l'intervento della parte civile, determinato da una necessità del sistema.

Apprezzo moltissimo la richiesta di una soluzione unitaria, però in tema di radicalismo negativo bisognerebbe a mio avviso essere molto cauti per non peggiorare le cose. Ed a questo proposito, onorevole Guidi, credo di dare un esempio di concettualismo non preconcepito.

Per quanto riguarda l'ingiuria e la diffamazione, come giustamente ha detto il deputato Alessi, vi sono delle ragioni che derivano dal diritto penale sostanziale; infatti alcuni addirittura ritengono che la facoltà di prova concessa dall'articolo 596 del codice penale sia un istituto non di diritto processuale ma piuttosto sostanziale. Alcuni autorevoli studiosi parlano addirittura di un consenso dell'avente diritto che verrebbe espresso dopo, ma che si dimostrerebbe già esistente prima. Si arriverebbe persino ad un mutamento del diritto penale sostanziale, ed il processo muterebbe appunto in aderenza al diritto sostanziale.

Se così fosse, nei processi per ingiuria e diffamazione si discuterebbe non sulla responsabilità dell'imputato, ma sulla responsabilità

della parte lesa. Questo perché si scambiano le parti e l'imputato diventa accusatore, tentando di mostrare di non aver commesso il fatto. Stando così le cose un'eccezione, secondo me, può tranquillamente essere prevista, perché il rigore dei principi non va condotto fino all'estremo di non permettere alle persone che si ritengono ingiustamente accusate di difendersi.

Devo dire che apprezzo anche il tentativo dei deputati Coccia, Guidi e Cataldo, di accogliere i principi da me esposti, aggirando però l'ostacolo tramite la richiesta della parte civile al pubblico ministero. Il tentativo, come dicevo, è lodevole, però di fatto si riduce a qualcosa di inconsistente, perché l'emendamento non concede alla parte civile ciò che ancora non ha, ed il pubblico ministero rimane arbitro delle proprie decisioni. Perciò questa formulazione, dopo quanto abbiamo detto, mi pare superflua.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz, non sono d'accordo neppure per quanto concerne l'impugnazione concessa al pubblico ministero, per non parlarne dell'estensione alla parte civile, che è in contrasto con il principio dell'esclusiva titolarità dell'azione penale spettante al pubblico ministero. Ancora una volta ci scontriamo contro il disposto dell'articolo 112 della Costituzione.

Per quanto riguarda il responsabile civile sono in disaccordo anche con il deputato Alessi perché, quando nella sentenza non fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità ed egli si fosse scrollato di dosso il pericolo della responsabilità, il responsabile civile non potrebbe avere più alcun interesse giuridicamente apprezzabile.

Concludo esprimendo parere negativo su tutti gli emendamenti, pur apprezzando il tentativo di trovare una soluzione sostanziale che, purtroppo, non può essere accolta. Raccomando invece alla Commissione l'approvazione del testo governativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Do lettura dell'emendamento proposto dai deputati Coccia, Guidi e Cataldo:

Sostituire il punto 43) con il seguente:

« ammissione della impugnativa della parte civile, non solo per gli interessi civili, ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello stesso, a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile, sulla proponibilità o meno della impugnativa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'emendamento Riz, essendo aggiuntivo, va posto in votazione dopo la decisione che la Commissione prenderà sul punto 43) del testo del disegno di legge.

Do lettura del punto 43) nel testo di cui al disegno di legge:

« ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Riz:

Alla fine del punto 43) aggiungere le seguenti parole:

« facoltà di impugnazione della sentenza di proscioglimento concessa al pubblico ministero e alla parte civile, nonché al responsabile civile nei casi in cui è consentita all'imputato ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pertanto il punto 43) rimane così formulato:

« ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova ».

Do lettura del punto 46) di cui ieri avevamo cominciato l'esame:

« ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono il seguente emendamento:

Alla fine del punto 46) aggiungere le seguenti parole:

« con le forme previste al punto 40) ».

I deputati Guidi, Benedetti ed altri propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 46) con il seguente:

« previsione che il procedimento di appello si informi al diretto controllo di tutte le risultanze del procedimento di primo grado, attraverso la rinnovazione del dibattimento e con l'acquisizione anche di nuovi elementi di prova. Eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

Il deputato Alessi propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 46) con il seguente:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati. Facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice di appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza ».

ALESSI. Nella seduta di ieri chiesi un rinvio dell'esame in merito agli emendamenti proposti dai colleghi della sinistra perché per conto mio trovavo ragionevole ed accettabile il principio ma doverosa una sua moderazione ed ho ritenuto che questa moderazione non fosse estranea, almeno nella intenzione, ai proponenti.

Che il giudizio di appello non debba svolgersi in termini burocratici, freddi e cartolari, è una esigenza universalmente avvertita. Però la rinnovazione del dibattimento non può essere regola costante, anche quando le parti non la richiedano qualora si considerino in tutto o in parte soddisfatte, nelle loro esigenze difensive, dall'incarto processuale.

Nel mio emendamento ho praticamente accolto il principio della rinnovazione del dibattimento ma ponendo, come condizione, che la parte lo richieda; in caso contrario, non si vede perché sia sempre necessario rinnovare il dibattimento, anche quando non vi è alcun interesse delle parti. Altrimenti moltiplicheremo i giudizi d'appello, rendendoli particolarmente farraginosi, contro lo stesso interesse delle parti.

Ho ritenuto opportuno procedere a una rielaborazione dell'emendamento presentato dai colleghi Guidi e Benedetti, nel senso di ammettere che il principio dell'obbligatorietà del rinnovamento è sottoposto alla condizione che le parti lo richiedano, e con la limitazione ai punti dalle stesse indicati.

Diverso è l'istituto delle nuove prove, dei nuovi accertamenti, perché ci troveremmo di fronte a una iniziativa che non è stata menomamente adoperata nel primo grado. In questo caso mi pare che non si tratti più di rinnovazione di dibattimento, ma di un nuovo dibattimento, di un nuovo processo. Questo non può essere un diritto delle parti processuali, quando in primo grado né il pubblico ministero né l'imputato lo abbiano chiesto; occorre, in tale ipotesi, il saggio vaglio, il prudente consiglio e la meditata deliberazione della corte stessa.

Il giudice d'appello, però, deve provvedere con ordinanza motivata e soggetta a impugnazione, non solo per i vizi di legittimità ordinaria, ma anche per il giudizio sulla non congruità della non rile-

vanza delle nuove indagini che si domandano; questo perché in sede di appello non si chiedano esperimenti assolutamente inutili a soli fini dilatori. Ecco perché, nel caso di rinnovazione del dibattimento, pongo la regola della obbligatorietà; ma per il caso di nuovi, diversi accertamenti la regola è quella dell'assoggettamento all'organo decisionale.

GUIDI. Dell'emendamento Alessi approvo soprattutto il primo comma anche perché le altre parti mi lasciano perplesso, e vorrei consigliare una riflessione.

L'emendamento Alessi, se non ho mal compreso, prevede nel primo comma una possibilità di rinnovazione, distinguendo tra prove nuove e prove non nuove. Per le prove non nuove c'è, devo dire, indubbiamente quell'ampiezza che noi abbiamo sollecitato. Quando ieri parlavamo della necessità di un procedimento d'appello in cui il giudice fosse davvero in grado di controllare tutti gli elementi delibati in primo grado, esprimevamo una necessità che il primo comma dell'emendamento Alessi assolve, superando la contraddizione per cui oggi il giudice di appello ha minori poteri di quello di primo grado, pur essendo giudice di controllo.

Non mi sembra, viceversa, accettabile il secondo comma. Di fronte alle prove nuove non c'è dubbio che l'interesse delle parti sia ben più evidente. Non a caso, con tutte le storture, l'articolo 520 del codice processuale penale — proprio quella tale norma contro cui stiamo lottando, perché sappiamo con quanta avarizia ne funzioni il meccanismo — fa questa previsione, sia pure con tutte le cautele che conoscete. L'articolo 520 parla di presentazione di nuovi documenti, di esame anche su nuove circostanze e così via.

Il legislatore non può non considerare che se la rivalutazione della prova già acquisita ha protezione come è giusto che l'abbia, la prova nuova deve avere ingresso ancora più libero e ampio in questo nuovo procedimento. Tale affermazione si basa su un noto principio: il processo è una permanente ricerca della verità. Pertanto non posso non rilevare che nell'emendamento Alessi vi è un regime più restrittivo proprio nei confronti delle prove nuove che, invece, dovrebbero incontrare un maggiore favore da parte del legislatore.

ALESSI. Distingue, onorevole Guidi, tra prove nuove sopravvenienti e prove antiche che non furono dedotte?

GUIDI. Il problema non è tanto di vedere se le prove in questione siano state dedotte o meno, se vi sia stata o no negligenza. Esiste un interesse pubblico generale perché, ripeto, il processo è una pe-

renne ricerca della verità, ed il momento dell'appello non può non essere anche questo sotto l'aspetto del controllo di prove già escusse e della possibilità di valutazione di nuovi elementi. Trovo strano che si proponga in questa sede una disciplina che per le nuove prove appaia più restrittiva. Per questo propongo di provvedere la obbligatorietà della valutazione sia delle prove già acquisite in primo grado che dei nuovi elementi di prova.

ALESSI. Senza un moderatore l'appellante potrebbe chiedere la discussione di altri cento testimoni !

GUIDI. Ieri ella aveva sostenuto che per tutti gli elementi acquisiti, sui punti sostanziali del processo la rinnovazione delle prove poteva essere consentita. Io mi ero anche dichiarato d'accordo con lei circa la non obbligatorietà di risentire ad esempio un verbalizzante che non influisca ai fini della prova.

ALESSI. Chi è che giudica sul punto essenziale ? Sempre il collegio ! Quindi siamo all'ordinanza.

GUIDI. Circa la prova nuova, darei alla stessa l'ampiezza che ella ha voluto accordare nel suo emendamento agli elementi già acquisiti.

ALESSI. Rileggo la prima parte del mio emendamento:

« obbligatoria rinnovazione del ribattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati ».

Questa formula accoglie in pieno il principio — del resto proclamato dalla dottrina nonché dai pratici — della necessità che il giudizio di appello abbia, in luogo di una struttura meramente burocratica, appuntata su atti scritti, un minimo di garanzia di oralità anche nell'acquisizione delle prove. Deve esservi, però, un contenimento a questa rinnovazione. Affermo, intanto, che deve essere realizzata la condizione che una parte lo richieda. Se le parti non richiedono la rinnovazione, essendo soddisfatte degli atti scritti — il che può accadere soprattutto nei piccoli processi, dove si svolgono unicamente discussioni di diritto, non di fatto — la rinnovazione si tradurrebbe in una complicazione, in una perdita di tempo e niente di più.

In che momento, poi, deve essere avanzata la richiesta ? Non nei motivi di appello — potrebbe trattarsi di un'esigenza avvertita dall'avvocato di secondo grado — ma nella fase preliminare del dibattimento

di appello. Con quale estensione ? Non certamente tutti i testi, anche quelli che non hanno alcuna rilevanza, ma quelli che le parti ritengono opportuno siano ascoltati.

MANCO. Se le parti la richiedono per tutti i testi, la rinnovazione deve poter valere in ogni caso ?

ALESSI. Sì, per quanto concerne i testi e le prove di primo grado.

Andiamo ora al caso in cui si chiedano nuove e diverse prove, non prospettate in primo grado, vuoi perché sopravvenienti vuoi perché ignote o non tempestivamente rilevate. Ci troveremmo, in tale circostanza, in una vera e propria fase di primo grado rispetto alle nuove prove in questione. Ora il potere moderatore chi lo esercita ? Certamente il collegio e non già il solo presidente, perché le nuove prove sono dedotte in dibattimento. A questo punto, l'esame della congruità di tali prove, la eliminazione delle parti secondarie o inutili, e via di seguito, come avviene ? Limitare questo diritto in modo concettuale, senza riferirsi ad un esercizio del potere di moderazione del collegio, mi pare impossibile. Deve sempre esservi un moderatore che accoglie o non accoglie la nuova prova, con ordinanza. Ordinanza, soggetta a ricorso non soltanto per ragioni di legittimità ma anche di merito.

LA LOGGIA. Con la formulazione proposta dal deputato Alessi rimane in vita il potere del giudice, previsto all'articolo 520 del codice di procedura penale ?

ALESSI. Ovviamente !

CASTELLI. Mi pare che in grado di appello si debbano concedere al difensore della parte le stesse facoltà riconosciutegli in primo grado. A questo punto, perciò, non comprendo perché non si conservi la prima parte del testo governativo: « ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di nuove prove », aggiungendo alla stessa la prima parte dell'emendamento Alessi.

MANCO. Il testo governativo non contrasta con il codice attuale anzi riproduce proprio una norma di quel vituperato nostro codice.

La novità è rappresentata dall'emendamento Alessi, cui sono decisamente contrario, perché mi pare manchi di armonia.

L'emendamento è costituito da due parti: nella prima si fa obbligo al giudice di secondo grado di evadere la richiesta della difesa nel giudizio di appello, sia pure con certi vincoli (la presentazione deve

essere fatta in determinati momenti, e così via); nella seconda parte si dice: « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove ». Così, da un lato, si parla di « obbligo », dall'altro di « facoltà », a discrezione del magistrato di secondo grado, che ha poteri di controllo.

Ma nel concetto di rinnovazione del dibattimento, parziale o totale, è insito il problema delle nuove prove.

Abbiamo qui il sottosegretario Dell'Andro. Ella sa quanta stima intellettuale abbia di lei ma, a questo punto, non posso non ricordare ai colleghi — e soprattutto al collega Alessi — che questo emendamento non è accettabile, perché la rinnovazione parziale o totale del dibattimento, così com'è prevista dal codice attuale, e così com'è prevista dal punto 46) che stiamo discutendo, comporta — o può comportare — l'assunzione di prove nuove. Quindi il giudice si trova di fronte ad una rinnovazione del dibattimento che, a richiesta delle parti, è obbligato a concedere, ma con facoltà di accogliere o meno le prove nuove. Egli si trova, perciò, in una situazione ben strana: obbligo nei confronti di una richiesta di rinnovazione del processo, anche con prove nuove, che però può anche non ammettere.

Insomma, il pubblico ministero nella fase preliminare del dibattimento, può dire: « Signori della corte, io vi do questi nuovi testimoni e queste nuove prove, perché vi chiedo la rinnovazione del dibattimento ». Il giudice è obbligato ...

VALIANTE, *Relatore*. Ma sono due concetti diversi.

MANCO. Non è esatto.

VALIANTE, *Relatore*. Se si rinnova, significa che il dibattimento si rifà tale e quale com'era nel primo grado !

MANCO. È esatto il concetto che la rinnovazione sia un controllo sulle prove già acquisite in primo grado, ma la rinnovazione non esclude l'assunzione di elementi nuovi, necessari al controllo di quello che è accaduto proprio nel giudizio di primo grado. Mi pare che si tratti di una questione fondamentale.

Il discorso, così come è stato portato avanti dai colleghi, è contraddittorio, perché o io dico al giudice: « Ti chiedo la rinnovazione, e ti offro queste prove nuove, inserite nella rinnovazione ... ».

ALESSI. Il collega Manco si riferisce alla rinnovazione del dibattimento così come è con l'attuale procedura; nel nuovo processo che abbiamo strutturato è diverso.

MANCO. Il nuovo punto 46), a mio avviso, sposta i termini del codice esistente, perché nell'attuale concetto di rinnovazione del dibattimento, che teoricamente vuole essere il controllo delle prove assunte in primo grado da parte del secondo giudice di appello, non è esclusa l'assunzione del documento, della nuova prova che serve al controllo di quella già emessa.

Quindi, nella rinnovazione c'è anche la possibilità di proporre una prova nuova. Allora, con il nuovo codice, il giudice sarà obbligato o sarà facultato ad accogliere le richieste delle parti? Insomma, vorrei dei chiarimenti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Leggiamo l'articolo 520 del codice di procedura penale:

« Art. 520. *Facoltà del giudice di appello; rinnovazione del dibattimento*. Se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; può sentire altresì i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessità può disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.

« La rinnovazione parziale o totale del dibattimento è disposta con ordinanza.

« A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se è possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non è possibile provvedere in tale modo, si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria ».

ALESSI. Quindi, per le nuove prove è prevista per il giudice la facoltà di accertarle, mentre per quelle già emesse in primo grado vi è un obbligo. Questo è il concetto del mio emendamento.

LA LOGGIA. Vorrei pregare il sottosegretario Dell'Andro di dirmi se è esatta la mia interpretazione. L'elencazione che viene fatta nel codice può dare una certa ragione alle perplessità del deputato Manco. Però, quando si tratta della rinnovazione, si ammette che le

parti, nell'udienza in cui ha luogo la rinnovazione, possano presentare nuove prove.

Il deputato Manco afferma che la formulazione dell'emendamento Alessi, nel secondo periodo, finisce con il frustrare un diritto già ammesso dal codice attuale, cioè quello di presentare direttamente nuove prove.

ALESSI. L'articolo 520 della procedura penale sta alla base di tutto, anche della rinnovazione.

LA LOGGIA. Non sono molto competente di questa materia, e vorrei dei chiarimenti. Leggiamo il terzo comma dell'articolo 520: « A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se è possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non è possibile provvedere in tal modo, si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria ».

Qui si dice che il pubblico ministero e le parti private « possono » direttamente proporre prove nuove. Ora, questo « possono » non è collegato ad un potere discrezionale ?

ALESSI. Sì ! Sempre !

GUIDI. Purtroppo !

MANCO. Vorrei un esempio concreto della seconda ipotesi contenuta nell'emendamento Alessi.

ALESSI. Vuol dire che le parti hanno diritto di vedere riascoltati i testi che hanno già depresso e l'imputato. Esse hanno, poi, facoltà di dedurre nuovi accertamenti.

MANCO. Allora diciamo nell'emendamento: « hanno diritto di vedere riascoltati i testi ... », il che non significa rinnovazione del dibattimento. La rinnovazione può non essere solo questo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Manco, in dottrina non si ha una nozione unitaria della rinnovazione del dibattimento.

MANCO. Ecco ! Peggio ancora !

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei, però, presuppone che questa nozione unitaria ci sia !

MANCO. Ma la rinnovazione del processo in grado di appello non è esclusivamente quello che propone il deputato Alessi !

FORTUNA, *Relatore*. Qual è il problema ? Noi intendiamo che sia abolita l'attuale remora alla rinnovazione del dibattimento in grado di appello. Ora, la prima parte della proposta del deputato Alessi, elimina questa preoccupazione.

Resta, però, qualche perplessità circa la fase degli atti preliminari, perché — per quanto si dica che il vocabolo « rinnovazione » non è ben definito — è certo che la rinnovazione presuppone la presenza fisica e l'interrogatorio di qualcuno; ora, se questo avviene nel periodo degli atti preliminari del dibattimento, una volta che sia stata ammessa la richiesta, occorrerà rinviare il dibattimento di appello. Ritengo che si debba consentire, a chi lo voglia, di chiedere la rinnovazione del dibattimento, ma non fino al momento degli atti preliminari, perché si determinerebbe regolarmente un rinvio del processo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il deputato Alessi non intendeva parlare di atti preliminari, ma di formalità di apertura del dibattimento.

FORTUNA, *Relatore*. Se è obbligatoria la rinnovazione del dibattimento ad istanza di parte — e su questo sono d'accordo — il problema consiste nel non attendere il giorno del dibattimento per presentare l'istanza perché automaticamente comporterebbe il rinvio del processo. Sarebbe possibile presentare la richiesta al dibattimento se fosse riconosciuta al giudice la facoltà di respingere l'istanza; ma se la rinnovazione è obbligatoria come appare dall'emendamento occorre dare il tempo necessario per citare i testimoni, altrimenti ogni volta si verificherebbe un forzato rinvio del processo.

ALESSI. Ho concordato con il collega Vassalli le parole « fase degli atti preliminari »; entrambi abbiamo convenuto che per « fase degli atti preliminari » non si intende gli atti che precedono l'apertura del dibattimento, perché altrimenti avremmo un rinvio di tutte le cause, ma i decreti di citazione, i termini ordinari dell'indicazione dei testi, in modo da procedere cioè con i normali poteri di ordinanza

come avviene nel giudizio di primo grado, in cui vi è una citazione, sulla base della quale si formano le discolpe; così, chi riceve la citazione dell'atto di appello, propone la domanda di rinnovazione del dibattimento; il presidente è obbligato ad accogliere la domanda e si ascoltano di nuovo i testi che vengono tempestivamente citati.

FORTUNA, *Relatore*. L'obbligatorietà della rinnovazione comporta dei problemi per entrambe le parti; se è obbligatoria la rinnovazione a richiesta di una sola parte, l'altra deve saperlo per poter controdedurre. Fissiamo pertanto un termine di 15 giorni, per cui anche l'altra parte saprà che il dibattimento è rinnovato ed allora concordo con la prima parte dell'emendamento Alessi.

DE POLI. Fissando il termine di 15 giorni, rimane una incertezza fino a quel momento; se, invece, la rinnovazione è chiesta nei motivi di appello, si darà la possibilità all'altra parte di provvedere o nei motivi o nei motivi aggiunti. Vi è anche il problema di regolare l'appello, in modo che il giudice, fissando l'udienza, sa quanti testi deve chiamare, e può vedere la situazione anche in relazione al cumulo degli altri processi che deve trattare in quell'udienza.

FORTUNA, *Relatore*. Potremmo usare questa formula:

All'emendamento Alessi sostituire le parole: « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati » *con le altre:* « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta ».

Potremmo lasciare al legislatore delegato di sviluppare le connessioni necessarie ...

DE POLI. Sarebbe meglio precisare già ora...

FORTUNA, *Relatore*. Ritengo che, una volta stabilita l'obbligatorietà della rinnovazione, sia meglio demandare al legislatore delegato la questione dei nessi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Alessi proporrei:

All'emendamento Alessi sostituire le parole: « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice di appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza » *con le altre:* « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove ».

VALIANTE, *Relatore*. E perché non lasciare il testo governativo: « ammissibilità dell'assunzione di nuove prove » ?.

MORVIDI. Se al giudice è riconosciuta una facoltà, egli può fare quello che vuole, mentre se si tratta di un potere deve essere controllato. Capisco che alle parti possa essere attribuita la facoltà, ma quando si tratta del giudice si deve parlare esclusivamente di potere.

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento Alessi, secondo i relatori, va contenuto nei seguenti termini:

Sostituire l'emendamento Alessi con il seguente:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove ».

Questa deve essere, secondo noi, la strada per evitare il pericolo sottolineato dal deputato Manco in relazione al primo comma dell'articolo 520 del codice vigente.

GUIDI. Sulla prima parte dell'emendamento ho già detto che concordiamo; per la seconda non è possibile essere d'accordo perché, specialmente con le modifiche apportate dal relatore Valiante, si riproducono tutti gli inconvenienti lamentati e ci porterebbe a colpire il procedimento d'appello nell'interesse fondamentale che è la prova nuova. Apprezzo quanto si è ottenuto con il primo comma, però non dimentico che l'interesse fondamentale in grado di appello è quello di acquisire nuove prove. Tanto è vero che in molti colleghi è nata la preoccupazione di non precludere certi termini al fine di non far rispuntare l'articolo 458 del codice di procedura penale, altro semaforo oltre all'articolo 610 che spesso segna la via sbarrata proprio quando maggiore è la necessità di acquisire nuovi elementi. Ma, stando così le cose, sarebbe persino possibile reintrodurre l'articolo 520 del codice di procedura penale che tanto impegnativamente abbiamo cercato di eliminare.

Certamente, più andiamo avanti, più troviamo delle voragini aperte in questo nostro progetto. Per quando riguarda la disciplina e l'assunzione delle prove abbiamo discusso a lungo, pur non elaborando qualcosa di veramente definito. Se ben ricordo, ne abbiamo parlato soprattutto sotto il profilo della direzione e vigilanza del presidente.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Guidi, vuol dare in appello dei maggiori poteri in ordine alle nuove prove rispetto a quelle di primo grado ?

GUIDI. La verità è che, in sede di riforma del codice, non abbiamo debitamente considerata la parte relativa all'assunzione dei testimoni. Quindi un rinvio a determinati principi e criteri direttivi precedentemente approvati, ragionevolmente non possiamo farlo, perché non abbiamo innovato. Si tratterebbe di un semplice rinvio al codice vigente. Quindi, o rinviando questo tema alla normativa del codice vigente, oppure ci proponiamo di approfondire l'argomento precisandone i complessi e numerosi punti.

È indubbia però l'esistenza di una diversa disciplina tra prove nuove e rinnovazione del dibattimento intesa come rivalutazione di prove già acquisite; a me sembra viceversa che dovremmo sancire precipuamente il diritto delle parti di proporre in grado di appello l'assunzione di nuovi accertamenti, visto che le nuove prove hanno maggiore incidenza in relazione all'accertamento della verità.

TAORMINA. Secondo me, più che svolgere un'opera di controllo del lavoro svolto, il giudice d'appello deve liberamente formarsi un convincimento. Ci dovremmo quindi orientare nel senso di garantire al giudice di secondo grado la riacquisizione del materiale probatorio, non limitando la sua funzione ad un esame degli atti. Il clima, l'ispirazione, l'orientamento è quello di favorire nel giudice, chiamato a rioccuparsi della vicenda, la formazione di un autonomo convincimento. Un orientamento quindi che nei pratici potrà suscitare problemi e preoccupazioni; ma, se si tiene conto di questa esigenza — che direi spirituale — del magistrato, di non subire vincoli, dobbiamo riconoscere che il clima dovrebbe essere questo. Se ci convincessimo di ciò, quanti problemi sarebbero messi in fuga !

VALIANTE, *Relatore*. Se questo fosse il problema, dovremmo confermare l'articolo 520 del codice processuale vigente.

TAORMINA. Noi intendiamo dare al magistrato d'appello l'obbligo di un secondo esame dei fatti, non di un secondo sfoglio di carte. Questo concetto può essere oggetto di critiche perché si tratta di una visione fortemente innovativa e, quindi, pericolosa secondo una certa concezione di rapidità della giustizia vista su un piano di superficialità, che può essere foriera di gravi rischi.

VALIANTE, *Relatore*. Quando il deputato Guidi ritiene che finiremmo in un modo o nell'altro con il rinnovare l'attuale articolo 520 del codice di procedura penale, credo che esponga argomenti suggestivi,

ma non veri. L'articolo 520 è fondato solo sulla condizione che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti: il codice vigente dice che in questi casi il giudice può anche d'ufficio ordinare o la presentazione di nuovi documenti, o la rinnovazione totale o parziale del dibattimento, o l'esame — anche su nuove circostanze — dei testimoni di primo grado o, infine, l'assunzione di nuove prove.

La impostazione che con l'emendamento Alessi e con l'emendamento concordato con il relatore Fortuna vogliamo dare è diverso. Intendiamo, cioè, che obbligatoriamente si rinnovi il dibattimento in tutto o in parte, qualora le parti processuali ne facciano richiesta. Questa è la grande novità, in quanto non vogliamo più che il giudice di appello si formi una sua convinzione o controlli la sentenza di primo grado sulla base di fredde carte. La regola del giudizio è quella della immediatezza e, quindi, anche il giudice di appello deve avere la possibilità di sentire direttamente l'imputato, i testimoni e tutti coloro che partecipano al processo. Da questo punto di vista non sarebbe mai ripristinata la regola di cui all'articolo 520. Ogni volta che la parte ne faccia richiesta il giudice non può decidere per il sì o per il no, ma è tenuto ad ordinare la rinnovazione del dibattimento e riteniamo, come giustamente ha sottolineato il relatore Fortuna, che questa richiesta vada fatta in tempo utile per la citazione dei testi e gli altri adempimenti del caso.

Sono tendenzialmente favorevole ai motivi aggiunti, ma lasciamo la decisione al legislatore delegato anche per non incappare ora in difficoltà tecniche.

Resta il problema delle nuove prove, che non costituisce però un fatto determinante. Le nuove prove non sono mai più importanti di quelle assunte in primo grado e, comunque, non possono sottrarsi alla regola che vale per le prove assunte in primo grado. È fuori dubbio che, sia l'accusa che la difesa, nell'indicare al presidente del collegio o al pretore i testimoni che desiderano siano sentiti, hanno l'obbligo di indicare anche la rispettiva posizione; ed è altresì fuori discussione che il presidente del collegio o il pretore, nell'ambito dei rispettivi poteri direttivi, abbiano il dovere di ammettere i testi che sono stati citati su posizioni utili all'accertamento della verità, e di respingere quelli che comporterebbero solo una perdita di tempo, salvo sempre il diritto delle parti, e negli atti preliminari al dibattimento e nella impugnazione, di dolersi per l'esclusione. Non potendo, quindi, dare una disciplina diversa da quella valida per il primo grado, dobbiamo sottoporre la richiesta delle nuove prove a questa motivata e prudente decisione del giudice.

Da questo punto di vista, noi relatori ribadiamo l'opportunità che si affermi puramente e semplicemente il concetto della ammissibilità della assunzione delle nuove prove, lasciando al legislatore delegato il

compito di stabilirne i limiti nello stesso modo in cui avrà definito i limiti di assunzione delle prove in primo grado.

Confermiamo, pertanto, il nostro accoglimento della prima parte dell'emendamento Alessi in questa formula:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati ».

Ribadiamo il nostro parere favorevole alla prima parte del punto 46) del disegno di legge dove è detto:

« ammissibilità della assunzione, nel procedimento d'appello, di nuove prove ».

La seconda parte dell'emendamento Alessi quindi decade.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi uniformo alle conclusioni del relatore Valiante. La novità di questa impostazione è nella obbligatorietà della rinnovazione per cui non si potrà mai riprodurre la norma dell'articolo 520 del codice processuale penale attuale. Ritengo anch'io che siano da approvare la prima parte dell'emendamento Alessi e la prima parte del punto 46) del disegno di legge. Non è detto che le nuove prove abbiano per forza maggiore rilevanza, ma si deve vedere se siano o meno incidenti ai fini del dibattimento. Abbiamo deciso di rimettere al legislatore delegato di stabilire — per il giudizio di primo grado — i modi ed i termini dell'assunzione delle prove. A questo punto, formuliamo una nostra interpretazione e diamo la conseguente direttiva al legislatore delegato: vorremmo che in secondo grado fossero rispettate le forme che lo stesso legislatore delegato stabilirà per il primo grado.

In ogni caso mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione vediamo di precisare quale sia stata la sorte dei vari emendamenti perché attraverso la discussione hanno subito delle modificazioni.

In primo luogo avevamo l'emendamento proposto dai deputati Guidi, Benedtti e Coccia:

Sostituire il punto 46) con il seguente:

« previsione che il procedimento di appello si informi al diretto controllo di tutte le risultanze del procedimento di primo grado, attraverso la rinnovazione del dibattimento e con la acquisizione anche di nuovi elementi di prova. Eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

COCCIA. A nome dei colleghi Guidi e Benedetti, annuncio il ritiro della prima parte di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Coccia.

Do, ora lettura dell'emendamento proposto dal deputato Alessi:

Sostituire il punto 46) con il seguente:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati. Facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice di appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza ».

ALESSI. Annuncio di ritirare la prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Alessi rimane, quindi, limitato al solo secondo periodo. I deputati Granzotto e Cacciatore avevano presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla fine del punto 46) aggiungere le seguenti parole:

« con le forme previste al punto 40) ».

GRANZOTTO. Non insisto su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Va bene !

Il relatore Fortuna, nel corso del dibattito ha presentato successivamente due emendamenti modificativi dell'emendamento Alessi e, precisamente:

All'emendamento Alessi sostituire le parole: « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati » *con le altre:* « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta ».

Il secondo emendamento che si riferisce alla seconda parte del testo Alessi è così formulato:

All'emendamento Alessi sostituire le parole: « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice di appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza » *con le altre:* « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove ».

Successivamente il relatore Fortuna, d'accordo con il relatore Valiante, ha unificato, con alcune modifiche, questi due emendamenti nel seguente testo:

Sostituire l'emendamento Alessi con il seguente:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove ».

A questo testo i deputati Guidi, Benedetti e Coccia hanno ora presentato il seguente emendamento:

All'emendamento Fortuna, Valiante sostituire le parole: « ammissibilità dell'assunzione di nuove prove » *con le altre:* « diritto alla assunzione di nuove prove ».

Passiamo alla votazione. Inizierò da questo ultimo emendamento anche perché rappresenta il concetto espresso nella prima parte del testo del punto 46) nella formulazione di cui al disegno di legge.

Do lettura dell'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia:

All'emendamento Fortuna, Valiante sostituire le parole: « ammissibilità dell'assunzione di nuove prove » *con le altre:* « diritto alla assunzione di nuove prove ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Fortuna, Valiante:

Sostituire l'emendamento Alessi con il seguente:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta la seconda parte dell'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia che ora, dopo l'approvazione dell'emendamento Fortuna, Valiante, da sostitutivo diventa aggiuntivo. Ne do lettura:

Alla fine dell'emendamento Fortuna-Valiante aggiungere le seguenti parole:

« eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello incidentale richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

GUIDI. Richiamo l'attenzione dei colleghi che dopo la parola « appello » è stata inserita l'altra « incidentale »; voteremo a favore del nostro emendamento, ritenendo che debba essere eliminata una situazione di disparità per cui è consentito solo al pubblico ministero di proporre appello incidentale.

VALIANTE, *Relatore*. Ma la possibilità dell'appello incidentale esiste per tutte le parti !

GUIDI. Perché non lo diciamo esplicitamente !

VALIANTE, *Relatore*. Perché dell'appello incidentale non abbiamo parlato.

GUIDI. L'equivoco è sorto perché nel testo dattiloscritto dello emendamento che abbiamo qui sott'occhio è scritto solo « appello ». È stata saltata la parola: « incidentale ». Da ciò l'opinione dei colleghi di aver discusso della parità tra accusa e difesa e non anche dell'appello incidentale.

FORTUNA, *Relatore*. Comunque mi pare che si possa specificare.

VALIANTE, *Relatore*. Nessuna difficoltà a mettere:

Alla fine del punto 46) aggiungere le seguenti parole:

« ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero e dell'imputato ».

CASTELLI. La parità fra l'accusa e la difesa si può teoricamente realizzare sia sopprimendo l'appello incidentale sia concedendolo anche all'imputato. In pratica, però, la possibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero ha efficacia deterrente sull'imputato mentre ciò non si verifica a carico del pubblico ministero. Perciò sono contrario a questo emendamento Valiante. Non dobbiamo togliere al legislatore delegato la possibilità di realizzare la parità fra accusa e difesa sopprimendo la possibilità di appello incidentale o per il pubblico ministero o per l'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. L'appello incidentale è una garanzia; il nostro attuale ordinamento prevede che lo possa promuovere soltanto il pubblico ministero, mentre vogliamo che tale facoltà o diritto sia dato anche all'imputato.

GUIDI. Abbiamo presentato un emendamento, sul tema dell'appello incidentale, che consente ai colleghi una scelta tra due soluzioni: o eliminare la possibilità di promuovere appello incidentale sia per il pubblico ministero quanto per l'imputato, oppure mantenerlo per entrambi. È chiaro che un minimo di discussione sull'opportunità di mantenere in vita l'istituto dell'appello incidentale è necessario. Siamo quindi aperti ad una valutazione della questione, fermo restando che vi debba essere una situazione di parità fra accusa e difesa anche a questo livello.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Perché è data facoltà al pubblico ministero di proporre appello incidentale? Perché vige il principio del divieto della *reformatio in peius*. Vi è quindi un motivo perché tale facoltà sia data al pubblico ministero, ma non vi è motivo per estenderla all'imputato.

CASTELLI. Vorrei presentare il seguente emendamento:

Sostituire l'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia con il seguente:

« eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa, costituite dalle diverse possibilità di appello ».

VALIANTE, *Relatore*. Una formula più semplice potrebbe essere questa:

Sostituire l'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia con il seguente:

« parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Valiante:

Sostituire l'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia con il seguente:

« parità tra pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. Proporrei ai colleghi di trasformare l'emendamento testè approvato in un punto autonomo dell'articolo 2 del disegno di legge con riserva di collocazione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pertanto, a seguito delle votazioni effettuate il punto 46) del disegno di legge rimane così formulato:

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità della assunzione di nuove prove ».

L'ultimo emendamento proposto dal deputato Valiante in sostituzione del testo dei deputati Guidi, Benedetti e Coccia, assume provvisoriamente la numerazione 46-*bis*) e, con riserva di collocazione, rimane così formulato:

« parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

TAORMINA. Poiché siamo in tema di impugnazioni, credo sia il momento di occuparsi del divieto della sospensione della libertà dell'imputato in caso di impugnativa del pubblico ministero avverso la concessione della libertà provvisoria.

Attualmente — quando vi è un provvedimento di libertà provvisoria ed un'impugnativa del pubblico ministero, l'imputato rimane detenuto — si crea un conflitto che viene risolto dai vari tribunali in maniera contraddittoria ai principi che abbiamo cercato di sottolineare.

PRESIDENTE. Non vedo la connessione di tale questione con il tema di discussione. Voglia presentare per iscritto un apposito emendamento in modo da consentire a tutti di prenderne esatta conoscenza.

Passiamo al punto 47). Ne do lettura:

« ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione a favore del condannato — e nel caso dei più gravi delitti, anche ad iniziativa del pubblico ministero, nell'interesse della giustizia — sempre che siano sopravvenute decisioni irrevocabili, incompatibili con la condanna o con l'assoluzione dell'imputato, ovvero si siano scoperti nuovi rilevanti elementi di prova ».

Trattandosi di un punto di rilievo, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame di questo punto è rinviato alle 15,30 di oggi.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.